

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Dott. Francesco Spadaro
Dott. Domenico Cappelleri
Dott. Carmen Musuraca

Bologna, lì 22/05/2008

Agli enti in indirizzo

CIRCOLARE N. 16/A

OGGETTO : Le nuove norme sulla sicurezza sul lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1 della legge delega (l. 3 agosto 2007, n. 123).

Deve essere messo subito in luce che il provvedimento entrato in vigore supera quello che era il quadro normativo collegato alla previgente normativa (decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626) dove il lavoratore veniva definito come colui che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (impresa) con rapporto di lavoro subordinato.

Nel testo in esame il primo comma lett. a) dell'articolo due definisce il lavoratore come la: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere...al lavoratore così definito è equiparato....il volontario come definito dalla legge 1 agosto 1991 n. 266" Così come la successiva lett. b) così definisce il datore di lavoro: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo o l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa...". La definizione di datore di lavoro è, quindi, ora ancorata alla responsabilità dell'organizzazione del lavoro e non più, necessariamente, all'impresa. Restano esclusi unicamente coloro che svolgono "piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili". Il primo comma dell'articolo 3 rafforza

ulteriormente l'assunto in esame statuendo che: "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio". Il successivo comma quarto così recita: "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati".

Va, infine ricordato, prima di qualche considerazione di commento, che il comma due dell'articolo 3 prevede che, nei confronti di determinate attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato, l'applicazione del decreto opererà in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore. E' prevista, pertanto, l'emanazione di decreti interministeriali nel termine perentorio di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Le misure generali di tutela da applicare sono riassunte all'articolo 15 del decreto, tra le quali si evidenzia il documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, analizzato poi al successivo articolo 28.

Si ritiene, quindi, di poter sostenere con tranquillità che il mondo del non profit in generale e, per quanto di nostro interesse, le associazioni e società sportive dilettantistiche sicuramente rientrano nel concetto di "datore di lavoro" per come previsto dal decreto in esame. Così come possono essere considerati "lavoratori" tutti i prestatori d'opera, gratuita o retribuita che sia.

Questo produce alcune considerazioni di non immediata soluzione. L'atleta è da considerare un lavoratore ai sensi del provvedimento in esame? Probabilmente no in quanto in lui dovrebbe prevalere la componente ludica come oggetto della prestazione, avvalorata dal trattamento fiscale dei compensi, previsto come reddito diverso. Tale tesi appare confermata indirettamente anche dalla previsione della lettera e) del secondo comma dell'art. 74 laddove viene previsto che i materiali sportivi utilizzati " a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative" non costituiscano "dispositivi di protezione individuale".

Ma se per gli atleti l'applicabilità "potrebbe" essere messa in dubbio, maggiori difficoltà si incontrano ad escludere dalla disciplina in esame le altre tipologie di prestazioni d'opera, anche se gratuita (accompagnatori, dirigenti, collaboratori amministrativo-gestionali, ecc.), rese in favore, di un club sportivo. Ritenendo, quindi, in linea di massima ricomprese nel nuovo articolato anche le attività sportive, con espressa esclusione solo della prestazione agonistica, l'ostacolo ulteriore appare quello di individuare i rischi (e, quindi, di conseguenza le cautele da adottare) connessi alla pratica sportiva e/o, ben maggiori, connessi alla gestione di un impianto sportivo.

Segue comunicazione del
22/05/2008

Non vi è dubbio, invece, che le attività sportive rientrano tra quelle che potranno/dovranno essere oggetto di decreto applicativo nei 12 mesi.

Sarà, quindi, necessario attendere l'emanazione di tali decreti per avere maggiore chiarezza nel quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro applicabile al mondo dello sport dilettantistico.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli
